

REGOLAMENTO (CE) N. 1765/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto riguarda l'impiego prolungato delle sostanze elencate nell'allegato II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze⁽²⁾ prevede misure temporanee per poter approntare altre soluzioni concernenti le utilizzazioni per le quali sono state fornite prove tecniche aggiuntive a dimostrazione che è assolutamente necessario continuare a utilizzare la sostanza attiva e che manca una valida soluzione alternativa.

(2) La Francia ha presentato nuove prove a dimostrazione della necessità di ulteriori utilizzazioni essenziali. La Commissione ha valutato tali informazioni insieme ad esperti dello Stato membro.

(3) Occorre prevedere deroghe solo per i casi che risultano giustificati e che non presentano motivi di preoccupazione; esse vanno comunque limitate alla lotta contro gli organismi nocivi per i quali non esiste altra valida alternativa.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2076/2002.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2002, la riga relativa alla sostanza attiva 4-CPA (acido 4-clorofenossiacetico) è sostituita dalla seguente:

«4-CPA (acido 4-clorofenossiacetico)	Grecia	uva (senza semi)
	Spagna	pomodoro, melanzana
	Francia	pomodoro, melanzana»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).

⁽²⁾ GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 43).